



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-856/19, 7 maggio 2021, ECLI:EU:C:2021:253	Commissione europea contro Ungheria	Sesta	Procedura di infrazione	HU	/	/	/	/	Accisa applicata al tabacco lavorato – Aliquota globale dell'accisa sulle sigarette inferiore all'aliquota minima prescritta

**Classificazione**

Diritto secondario - Accise

**Questioni pregiudiziali**

**Dispositivo**

Nell'applicare alle sigarette un'accisa globale inferiore al 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al dettaglio delle sigarette immesse in consumo e nel percepire un'accisa inferiore a EUR 115 per 1 000 sigarette, e ciò successivamente alla scadenza del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017, l'Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato.

**Nota redazionale**

In data 24 gennaio 2019, la Commissione Europea inviava lettera di avviso formale con la quale notificava all'Ungheria le proprie preoccupazioni in merito alla compatibilità di alcune disposizioni di diritto interno in materia di accise rispetto alle obbligazioni gravanti sugli stati membri in forza dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, direttiva 2011/64. Tuttavia, l'Ungheria contestava le menzionate allegazioni. Pertanto, la Commissione dava avvio alla procedura d'infrazione, intimando all'Ungheria di conformarsi alla normativa europea entro e non oltre 2 mesi dalla ricezione dell'intimazione in questione. Poiché l'Ungheria non poneva rimedio alle proprie violazioni bensì piuttosto contestava le allegazioni della Commissione, quest'ultima proponeva ricorso presso la Corte di Giustizia. L'oggetto della contestazione da parte della Commissione verte sull'obbligo gravante sugli stati membri in forza dell'articolo 10, paragrafo 2, primo e terzo comma, di adottare un'accisa minima globale sulle sigarette pari almeno al 60% del prezzo medio ponderato di vendita al dettaglio delle sigarette immesse al consumo. Sebbene ai sensi del secondo comma dell'articolo 10, paragrafo 2, siffatta soglia minima non si applichi agli Stati che riscuotano almeno 115 euro per 1000 sigarette, tuttavia la Commissione nota come l'Ungheria, riscuotendo meno, non soddisfi questo requisito. In questo frangente, la Corte di Giustizia nota preliminarmente come lo Stato membro non contesti i riscontri della Commissione. Al contrario, esso chiaramente riferisce che il livello minimo del 60% sarà raggiunto solo a partire dal 2021. Dunque, non vi è dubbio circa la violazione da parte dell'Ungheria degli obblighi su essa gravanti in forza dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3. Pertanto, l'analisi della Corte si sposta sulle giustificazioni addotte dallo Stato membro convenuto, al fine di legittimare siffatta discrepanza. In particolare, l'Ungheria adduce che un aumento delle accise conformemente alla direttiva finirebbe col frustrare di fatto l'obiettivo perseguito e minaccerebbe di turbare gravemente l'ordine pubblico. Ciò poiché un aumento delle accise avrebbe come solo effetto quello di dirottare i consumatori dal consumo di sigarette legali al mercato nero. Dunque, piuttosto che comportare una riduzione dei consumi, conformemente con l'interesse di salvaguardia della salute pubblica perseguito, avrebbe come effetto quello di foraggiare il mercato delle sigarette illegali. A questo primo argomento la Corte, conformemente alla propria giurisprudenza, risponde facendo valere come la procedura di cui all'articolo 258 TFUE si fonda esclusivamente sull'oggettiva constatazione dell'inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi ad esso imposti dal TFUE o da un atto di diritto derivato [C 636/18, punto 37]. Pertanto, è irrilevante tanto la circostanza che la violazione derivi da un atto intenzionale o meno dello Stato membro interessato quanto che essa possa essere o meno dovuta a difficoltà di ordine pubblico interno. [C 298/19, punto 25].

Con espresso riguardo al caso di specie, la Corte sancisce che il legislatore europeo nel disciplinare la materia, al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti, non ha conferito agli Stati membri la possibilità di derogare a tali misure sulla base di detti obiettivi o di altri motivi imperativi di carattere generale. Pertanto, la Corte chiarisce che gli Stati membri interessati non possano sottrarsi all'obbligo di adottare tutte le misure idonee a garantire la portata e l'efficacia del diritto dell'Unione. In particolare, essa precisa come l'argomento relativo alla minaccia di grave turbativa dell'ordine pubblico possa essere utilmente avanzato solo con riguardo a un caso specifico e non per giustificare una violazione generale di principio degli obblighi imposti dall'atto dell'Unione in questione. Dunque, poiché, nel caso di specie, l'Ungheria non ha prodotto elementi atti a dimostrare l'esistenza, in casi specifici, di gravi turbative dell'ordine pubblico legate ad un aumento del prezzo delle sigarette, come risulterebbe da un aumento dell'accisa prescritta dalla direttiva 2011/64 qualora l'Ungheria si conformasse, siffatto argomento andrebbe respinto.

Quanto all'ulteriore argomento secondo cui la Commissione sarebbe venuta meno al proprio obbligo di 'leale cooperazione' per via della scelta di iniziare la procedura di infrazione che ha dato luogo al giudizio in epigrafe, la Corte osserva che in materia la Commissione ha esclusiva discrezionalità. Dunque, anche questo argomento è respinto.

Medesima sorte è riservata anche al terzo argomento, relativo all'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 direttiva. Sebbene la Corte riconosca che, in caso di aumento dell'IVA, le accise sul medesimo bene possano essere corrispondentemente e contemporaneamente ridotte, tuttavia essa sottolinea come ciò possa avvenire solo qualora l'ammontare di siffatte accise fosse, precedentemente alla riduzione, conforme alla normativa europea. Poiché, nel caso di specie, la riduzione delle accise non è avvenuta in contemporanea con l'aumento dell'IVA e poiché l'ammontare delle accise in Ungheria non ha mai soddisfatto, precedentemente alla riduzione, i valori prescritti dal legislatore UE, i criteri per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 direttiva non sarebbero soddisfatti.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN